Ordinanza sulla navigazione aerea (ONA)

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L'ordinanza del 14 novembre 1973[1] sulla navigazione aerea è modificata come segue:

Titolo prima dell'articolo 2b

12b Divieto di determinati aeromobili con occupanti

Art. 2b

[1] L'esercizio di aeromobili a motore con occupanti che, dato il peso ridotto, non rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 216/2008[2] (art. 4 par. 4 e allegato II lett. e e f di detto regolamento) è vietato.

[2] Sono esclusi dal divieto:

a. gli aeromobili a propulsione elettrica;

b. gli aeroplani con comandi aerodinamici e motore a combustione;

c. gli autogiri con motore a combustione.

[3] L'UFAC può accordare singole autorizzazioni per progetti di ricerca e di sviluppo.

1 RS **748.01**

2 Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 febbraio 2008 recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE, nella sua versione vincolante per la Svizzera conformemente al numero 3 dell'allegato all'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS **0.748.127.192.68)**.

II

La presente ordinanza entra in vigore il … 2014.

…

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova